

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

291° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

—————

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	7
7 ^a - Istruzione	»	10

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Rai-Tv	<i>Pag.</i>	13
Interventi nel Mezzogiorno	»	23
Servizi di informazione e segreto di Stato	»	25

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	26
--	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	27
-------------------------------	-------------	----

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente

DE VITO

Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente di Sezione della Corte dei Conti, dottor Salvatore Terranova, preposto al coordinamento delle attività di controllo delle amministrazioni dello Stato, accompagnato dai Consiglieri della Corte dei Conti professor Salvatore Buscema, delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio e professor Manin Carabba, assegnato al servizio relazioni al Parlamento, della Corte stessa.

La seduta inizia alle ore 17,25.

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 (« RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO »): AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI CONTI

In apertura di seduta il presidente De Vito dà lettura di una lettera del Presidente della Corte dei Conti, Silvio Pirrami Traversari, (inizialmente invitato all'indagine), con la quale questi comunica di aver delegato a partecipare all'odierna seduta il dottor Salvatore Terranova, presidente di sezione, preposto al coordinamento delle attività di controllo delle amministrazioni dello Stato, accompagnato dal consigliere Salvatore Buscema, delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio e dal consigliere Manin Carabba, assegnato al servizio relazioni al Parlamento.

Prende atto la Commissione.

Quindi, il Presidente ricorda che le questioni messe a fuoco nel questionario inviato alla Corte dei Conti si riferiscono ai problemi sui quali il Comitato speciale di stu-

dio ha in via prioritaria concentrato la sua attenzione. Obiettivo della prima fase dell'indagine è quello di pervenire, se possibile, alla individuazione di alcune linee di indirizzo sui problemi applicativi della riforma, specie in materia di copertura finanziaria, delle quali il Governo potrà già tener conto in fase di impostazione dei documenti di bilancio 1982. Peraltro, prosegue il Presidente, l'odierna seduta vuole stimolare e valorizzare il rapporto del Parlamento con la Corte dei Conti, ai fini di una più puntuale utilizzazione delle relazioni sugli enti sottoposti a controllo, per le quali le relative procedure parlamentari risultano largamente inattivate, della relazione annuale sul Rendiconto, nonché dell'eventuale utilizzo del canale del referto specifico in corso d'esercizio su determinate questioni.

In questa linea il Presidente osserva che l'istituto del referto specifico potrebbe tornare utile alla Commissione bilancio per approfondire specifiche questioni, collegate ai temi del controllo della finanza pubblica all'attenzione del Parlamento con il documento di piano triennale.

Ha quindi la parola il presidente Terranova, il quale illustra le risposte preparate ai quesiti avanzati dalla Commissione nel questionario trasmesso in precedenza.

Il primo quesito si riferisce all'applicabilità dei criteri stabiliti dall'articolo 4, ottavo comma, della legge n. 468 del 1978, alle nuove o maggiori spese previste con la legge finanziaria.

Al riguardo viene posto in evidenza che la legge finanziaria, in quanto legge sostanziale, è assoggettata all'osservanza del precetto costituzionale sulla copertura. Ad avviso della Corte i criteri di copertura fissati dall'articolo 4, ottavo comma, della legge n. 468 sono applicabili anche alla legge finanziaria tenendo conto, tuttavia, dei limiti di contenuto tipici di quest'ultima (quanto, in particolare, alla introduzione di nuove spese) e del ruolo assegnato all'indi-

cazione del limite massimo di ricorso al mercato che alla legge finanziaria stessa compete ex articolo 11 della legge n. 468.

Col secondo quesito si chiede se i criteri dell'articolo 4, ottavo comma, debbano essere applicati anche ai fini della determinazione delle risorse da preordinare nei fondi speciali.

Secondo la Corte dei conti i fondi speciali costituiscono strumenti operativi tendenti a rendere concretamente possibile la sede di riscontro della copertura nel quadro del meccanismo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4.

Questa strumentalità rende necessaria la strutturazione dei fondi speciali in funzione della qualità delle spese cui debbono fare da supporto di copertura, ai sensi del predetto ottavo comma.

Peraltro, ad avviso della Corte, all'atto di ciascuna determinazione legislativa di spesa dovrebbe accertarsi ai fini della copertura che l'andamento della gestione sia tale da confermare le originarie previsioni.

Rispondendo al terzo quesito, la Corte dei conti osserva che nell'ipotesi che nel bilancio annuale e in quello pluriennale per il risparmio pubblico — sempre a legislazione vigente — si riscontri un saldo uguale o peggiore rispetto ai bilanci precedenti, non può essere utilizzato lo strumento di copertura ex articolo 4, ottavo comma.

La legge finanziaria non può modificare il saldo del risparmio pubblico che assegna alla legge stessa il ruolo di integrazione della normativa sostanziale vigente, nonchè di indicazione del livello massimo del ricorso al mercato, su un arco annuale.

Il peggioramento del risparmio pubblico non potrebbe essere effettuato dalla legge finanziaria attraverso l'impostazione del fondo speciale per le spese correnti, sia perchè l'indicazione ad essa demandata dall'articolo 10 è precedente al bilancio annuale — e quindi tale fondo fa già parte delle entità che determinano il risparmio pubblico — sia perchè la stessa non può dettare norme con effetto sui bilanci futuri.

In risposta al quarto quesito viene sottolineato che il ripensamento della tecnica di redazione delle norme di copertura si rende

opportuno — o addirittura necessario — non soltanto per l'adeguamento ai criteri stabiliti dall'ottavo comma dell'articolo 4, ma anche per meglio osservare i principi fondamentali dell'articolo 81 della Costituzione, tenendo presente quanto già affermato dalla Corte costituzionale e quanto la stessa potrebbe in futuro rilevare.

La soluzione tecnica può essere ricercata: in una codificazione dei capitoli e di entrata e di spesa secondo un criterio temporale che renda possibile una comparazione globale, di questo tipo, delle entrate e degli oneri di bilancio; in una disaggregazione dei fondi speciali in modo da consentire: a) la determinazione annuale dei fondi speciali da utilizzare per spese di carattere continuativo, entro i limiti consentiti dall'analisi; b) la determinazione, in ciascun esercizio, dei fondi speciali da utilizzare per spese pluriennali, in relazione ad una tabella dimostrativa che il Governo potrebbe allegare alla legge di bilancio; c) la determinazione, sempre annuale, dei fondi speciali da utilizzare per spese che si esauriscono in un solo esercizio; d) la possibilità di utilizzare i fondi speciali anche per oneri crescenti, entro i limiti di una dimostrazione che può essere data con la tabella di cui al punto precedente.

La tabella dimostrativa ipotizzata, pur limitandosi allo sviluppo degli oneri nel triennio, conterrebbe la intrinseca capacità di una analisi con proiezioni ultra triennali, consentendo di far superare i dubbi di legittimità costituzionale dell'attuale prassi di disporre la spesa « al buio » per le incidenze che vanno oltre il limite dei tre anni.

Al quinto quesito la Corte risponde che appare in ogni caso opportuno che la documentazione sottoposta al Parlamento comporti una chiara e distinta rappresentazione delle c.d. tendenze « neutrali » e degli effetti delle manovre di breve periodo proposte dal Governo. Minore importanza essa accorda agli strumenti in concreto da utilizzarsi per pervenire a tale risultato, tra i quali dovrebbe in effetti trovar posto — ove si consolidi la prassi seguita nel 1981 — una nota di variazione « ponte » che contabilizzi l'impatto sui bilanci del disegno di legge finanziaria.

Punto focale della questione resta, ad avviso della Corte, l'esigenza di garantire, anche in rapporto alla disciplina di cui all'articolo 81 della Costituzione, la sostanziale unità della « decisione di bilancio ».

Sul sesto quesito le Sezioni riunite si sono espresse (pagina 49 della « bozza » di relazione sull'esercizio 1980) nel senso di una necessaria analitica indicazione da parte della legge finanziaria, delle voci dei fondi speciali.

Viene altresì posto in evidenza che l'ultima relazione della Corte ha nuovamente sottolineato come lo strumento precipuo di raccordo tra programmazione economica e programmazione di bilancio sia individuabile nel bilancio pluriennale programmatico, in funzione del quale la legge finanziaria e il bilancio annuale definiscono prioritariamente i fondi speciali.

La Corte ha rilevato come non sia da ritenere corretto l'inserimento, nei fondi speciali del bilancio 1981, di un gruppo di voci genericamente raccolte sotto la dizione « interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine », spettando alla legge finanziaria l'analitica precisazione delle voci stesse.

Viene ribadito che un raccordo tra piano e bilancio è reso possibile solo dalla sin qui non attuata classificazione dei bilanci per programmi e per leggi di intervento, introdotta dall'articolo 6 della legge n. 468.

All'ultimo quesito viene risposto infine osservando che l'articolo 18 della legge n. 468 ha disciplinato — ai fini della copertura e dell'assunzione degli impegni nel quadro delle esigenze dell'attività contrattuale dell'amministrazione — le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

Questo modello, introdotto per agevolare un certo tipo di spesa pluriennale, non può dirsi che esaurisca tutte le possibili ipotesi di legislazione di spesa. In linea di principio, pertanto nulla impedisce di adottare altri modelli, purchè non contrastanti col sistema della legge n. 468 del 1978 e, tanto meno, con i principi che stanno a base dell'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Un diverso modello di spesa, che presupponga la possibilità di quantificazione con la legge di bilancio, anzichè con la legge finanziaria, può essere quello delle leggi di finanziamento di organi dotati di autonomia contabile (ad esempio: le Assemblee legislative, la Corte costituzionale). Per queste leggi la quantificazione ha solo natura attuativa e non autorizzativa, per cui non è strettamente necessario che ciò avvenga con la legge finanziaria (legge sostanziale), ma può ritenersi sufficiente che essa sia disposta con la legge di bilancio.

Circa la possibilità di estendere tale modello, di legge di spesa, che rinvii la quantificazione alla legge di bilancio, occorre tener presente che rimane fermo l'obbligo di idonea copertura nel momento in cui la legge sostanziale viene approvata.

Alla comunicazione del presidente Terranova seguono alcuni interventi.

Il senatore Bollini pone domande relative al bilancio di cassa, che ritiene abbia costituito uno dei punti deboli dell'applicazione della legge n. 468. Il consigliere Manin Carabba, rispondendo, dà lettura della relazione della Corte dei Conti sul rendiconto per il 1980 relativa al punto in questione.

Domande vengono quindi poste, in un successivo intervento dal senatore Ripamonti, sull'articolo 4 della legge n. 468 e sul concetto di saldo netto da finanziare.

Il consigliere Buscema osserva in proposito che il problema delle tesorerie andrebbe affrontato in una visione unitaria; finchè i servizi di tesoreria, egli rileva, sono collegati al sistema delle autonomie, si finisce per creare una situazione nella quale è il sistema bancario a lucrare. L'oratore afferma quindi che la legge n. 468 ha cercato di fornire situazioni normative che garantissero nei confronti di possibili interventi della Corte costituzionale; in proposito si può affermare, a suo avviso, che un'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione o troppo rigida o troppo estensiva finisce comunque in diverso modo per paralizzare il sistema, onde l'esigenza di vie mediane che ritiene tecnicamente esperibili.

Il consigliere Manin Carabba in proposito sottolinea inoltre che il Parlamento pregiu-

dizialmente alle decisioni da assumere in sede di legge finanziaria deve esaminare la evoluzione del saldo netto da finanziare. Afferma inoltre di essere personalmente convinto della immodificabilità in corso di esercizio del valore di ricorso al mercato fissato con la legge finanziaria.

Il senatore Carollo interviene nel dibattito per chiedere un ulteriore chiarimento sul problema relativo alla interpretazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione e dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge n. 468: a suo avviso, difatti, la Corte ha fornito da sempre, e particolarmente nella relazione al rendiconto per l'esercizio finanziario 1980, un'interpretazione rigorista che va invece verificata non solo con l'effettivo andamento della finanza pubblica registratosi negli ultimi decenni, ma soprattutto con le esigenze sociali manifestatesi, ed a cui occorre far fronte. Occorre cioè che il rispetto del vincolo posto dall'ultimo comma dell'articolo 81 sia verificato alla luce della realtà storica, e quindi deve essere il bilancio programmatico a fissare le compatibilità generali al cui interno vanno determinate le risorse destinate per la copertura finanziaria delle leggi di spesa.

Il presidente Terranova, rispondendo al quesito posto dal senatore Carollo, fa presente che l'interpretazione della Corte dei conti fa esplicito rinvio alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge n. 468: è nell'ambito del bilancio pluriennale che va rinvenuta la copertura finanziaria delle leggi di spesa ed è a questo bilancio che occorre quindi fare riferimento per ciò che concerne le evoluzioni desiderate e la dimensione dell'indebitamento ritenuto compatibile.

Il consigliere Buscema aggiunge ulteriori considerazioni allo stesso proposito: a suo avviso il punto focale è quello di un adatta-

mento corretto e coerente delle scelte politiche ai limiti posti dalle risorse economiche del sistema, adattamento da verificare alla luce della realtà storica. In sostanza, non si possono distribuire risorse maggiori di quelle che possono essere acquisite, e quindi è nella visione complessiva del sistema economico e delle sue compatibilità che vanno effettuate queste scelte. Lo sforzo di un maggior rigore per quanto riguarda il controllo della finanza pubblica è conaturato allo spirito che ha animato il legislatore della legge n. 468: occorre esercitare ogni sforzo affinché la esigenza del soddisfacimento dei bisogni della collettività venga temperata con una corretta gestione delle risorse del sistema economico.

Il consigliere Carabba, a sua volta, fa presente che la Corte non si è chiusa in una interpretazione rigoristica del dettato costituzionale ed anzi, ammettendo la legittimità della copertura delle spese attraverso l'indicazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario da parte della legge finanziaria, ha ritenuto che questo possa essere **lo strumento** per saldare la politica congiunturale di spesa con la salvaguardia di un andamento pluriennale strutturalmente corretto della spesa pubblica: il vincolo per le spese correnti va infatti parametrato alle previsioni contenute nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Il presidente De Vito, non essendoci altre domande, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per la tempestività con cui hanno risposto all'invito rivolto e si dichiara grato della disponibilità che la Corte ha manifestato per un prosieguo fattivo e concreto della collaborazione così avviata.

Il seguito dell'indagine, quindi, è rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Colucci, Moro e Tambroni Armaroli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana dà notizia delle comunicazioni e degli atti pervenuti alla Commissione. Ad una domanda del senatore Bonazzi precisa poi che il Ministro delle finanze, che pur si era dichiarato disponibile ad intervenire ad una seduta della Commissione di questa settimana, non interverrà per analogo impegno presso la Camera dei deputati.

Dopo interventi dei senatori Pollastrelli, Ricci, Bonazzi, Triglia e del sottosegretario Colucci, si conviene di dar corso alla proposta audizione in una prossima seduta.

IN SEDE REDIGENTE

« Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441)

(Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni - Stralcio di articoli)

... Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Dopo un breve dibattito sull'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta odierna (con interventi del senatore Bonazzi, del sottosegretario Tambroni Armaroli e del presidente Segnana), si

passa all'esame di merito. Ha la parola il senatore Bonazzi, il quale lamenta che si discuta un disegno di legge di proroga sotto l'assillo dello stato di necessità.

Il provvedimento è inoltre preoccupante per il fatto che consente per almeno dieci anni tutta una gamma di collaborazioni esterne prima di passare alla gestione del comparto da parte dell'Amministrazione, per la quale oggi non sussistono ancora le condizioni obiettive.

Pertanto il Gruppo comunista è orientato, pur con le riserve del caso, ad un provvedimento che stralci dal disegno di legge governativo la parte relativa ad una mera proroga della convenzione. Chiede tuttavia di conoscere se non sia più opportuno parlare di rinnovo della convenzione, che andrebbe forse commisurata in un arco temporale più congruo, anziché di mera proroga del termine di scadenza.

Agli oratori intervenuti nella discussione generale, replica il relatore Triglia, che illustra fra l'altro un emendamento tendente a sostituire i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, onde autorizzare la proroga della scadenza della convenzione, disciplinandone le modalità.

Il relatore, dichiaratosi favorevole ad una mera proroga e non ad un rinnovo della convenzione stessa, che aprirebbe notevoli problemi, si rimette poi al Governo per la determinazione della durata della proroga stessa.

Il sottosegretario Tambroni Armaroli, constatato che la materia merita un approfondimento ed è legata al disegno di legge di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, osserva che nel periodo di tempo in cui agisce la proroga si avrebbe modo di avanzare osservazioni e proposte tendenti ad una revisione complessiva della materia. Nel frattempo però la proroga — che avrebbe le stesse modalità della convenzione originaria, mentre il rinnovo presupporrebbe una revisione per un tempo

congruo della convenzione e richiederebbe tempi lunghi per la sua attuazione — andrebbe sollecitamente approvata e non dovrebbe essere superiore al termine, proposto dal Governo, di 20 mesi.

Dopo interventi dei senatori Bonazzi, Berlanda e Landolfi, il relatore Triglia precisa pertanto l'emendamento presentato, nel senso di stabilire la durata della proroga in 20 mesi, come proposto dal Governo.

Si passa all'esame degli articoli.

Viene approvata la proposta del relatore di addivenire ad uno stralcio degli articoli da 1 a 7 e dei primi due commi dell'articolo 8. Detto articolo viene invece approvato in un testo preposto dal relatore, dopo una dichiarazione di astensione del senatore Bonazzi, che si pronuncia a nome del Gruppo comunista ed auspica che delle norme stralciate sia rapidamente ripreso l'esame unitamente al disegno di legge n. 1114.

È poi approvata la proposta del relatore, di stralciare anche gli articoli 9, 10 e 11, mentre è approvato l'articolo 12 nel testo del Governo.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli approvati e sui menzionati stralci, autorizzandolo altresì a richiedere eventualmente la relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 » (1490), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce il presidente Segnana, che ricorda come il provvedimento tenda a prorogare al 31 dicembre 1981 il termine per la regolarizzazione delle società di fatto previsto dall'articolo 26-quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891. Il provvedimento discende dal fatto che il termine di sei mesi posto per la regolarizzazione di tali società si è dimostrato nei fatti inadeguato,

soprattutto perchè sono insorti problemi e difficoltà interpretative della norma citata, che è stata tra l'altro oggetto di una circolare emanata dal Ministero solo l'8 giugno di quest'anno.

Si dichiara pertanto favorevole al disegno di legge di proroga, pur non negando che esiste una serie di problemi, emersi in questi mesi anche ad opera della dottrina, relativamente all'applicazione del citato articolo 26-quater, che si incentrano prevalentemente nella difficoltà di esibire le documentazioni probatorie da parte della società, nell'omissione della regolamentazione nella fattispecie dell'IVIM, dell'imposte ipotecarie e catastali, e nel problema degli immobili, che, pur intestati ai soci, fanno parte del patrimonio sociale. Si domanda infine se sia il caso di affrontare in questa circostanza anche i cennati problemi di merito.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Pollastrelli, che si dichiara favorevole ad una proroga di sei mesi del termine per la regolarizzazione, mentre è contrario ad affrontare in questa sede gli altri problemi e a realizzare una sorta di mini-condono fiscale a favore delle società di fatto che non avevano presentato regolari denunce fiscali e che non sono state prese in considerazione dal legislatore del 1980.

Ad avviso del senatore Berlanda il disegno di legge costituisce il tentativo di porre rimedio ad un'iniziativa parlamentare forse alquanto affrettata. Pertanto occorre innanzitutto una proroga del termine, alla quale dovrà seguire un approfondimento, da parte del Governo, dei problemi emersi in applicazione del citato articolo 26-quater, sia sotto il profilo civilistico, sia sotto quello fiscale, onde predisporre norme chiarificatrici di tutte le possibili fattispecie, alla stregua anche della considerazione che alcune società di fatto non rientrano nella normativa proprio perchè per legge non erano obbligate alla tenuta della contabilità.

Il senatore Triglia concorda con quanto affermato dal senatore Berlanda e si dichiara favorevole a prorogare il termine al 30 giugno del 1982. Al fine di evitare che si

realizzino disparità di trattamento tra i contribuenti auspica che, nel caso si dia luogo ad interpretazioni della normativa, esse abbiano a valere *ex tunc*.

Replica agli intervenuti il Presidente relatore, che ricorda come il provvedimento non costituisca un condono bensì una mera regolarizzazione ai soli fini dell'imposta di registro.

Il sottosegretario Tambroni Armaroli afferma che il Governo terrà conto dei problemi applicativi emersi, in sede di redazione di un'eventuale nuova circolare applicativa, e ricorda che il disegno di legge è di fondamentale importanza per molte imprese. Conclude sottolineando l'incongruità della disposizione del secondo inciso dell'articolo unico, che permetterebbe l'iscri-

zione delle società all'anagrafe delle ditte senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.

Si passa all'esame dell'articolo unico.

Il senatore Triglia ritira un emendamento, sostitutivo del termine del 31 dicembre 1981 con quello 30 giugno 1982, dopo un intervento contrario del senatore Pollastrelli.

È quindi approvato un emendamento del Presidente relatore, soppressivo delle parole: « Fino alla data predetta non opera il divieto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ».

È infine approvato l'articolo unico, nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 18,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente

FAEDO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zito.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

- « Istituzione di una Università statale a Reggio Calabria » (21), d'iniziativa del senatore Franco
- « Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università d'Abruzzo » (132), d'iniziativa dei senatori Accili ed altri
- « Istituzione dell'Università statale degli studi del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso » (156), d'iniziativa del senatore Lombardi
- « Ammissione degli studenti della Università di Campobasso nelle Università statali o riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (157), d'iniziativa del senatore Lombardi
- « Istituzione dell'Università in Basilicata » (244), d'iniziativa del senatore Scardaccione ed altri
- « Istituzione dell'Università degli studi di Brescia » (249), d'iniziativa dei senatori Pedini ed altri
- « Strutturazione del sistema universitario dell'area della Calabria e dello Stretto » (358), d'iniziativa dei senatori Zito e Petronio
- « Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino » (386), d'iniziativa dei senatori Venturi ed altri
- « Istituzione dell'Università degli studi di Verona » (392), d'iniziativa dei senatori Colombo Vittorino (V.) ed altri
- « Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino » (431), d'iniziativa dei senatori Salvucci ed altri
- « Statizzazione delle libere Università in Abruzzo » (527), d'iniziativa dei senatori Accili ed altri
- « Istituzione dell'Università degli studi di Reggio Calabria » (537), d'iniziativa dei senatori Vincelli e Fimognari
- « Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino » (592), d'iniziativa dei senatori Maravalle e Spinelli
- « Statizzazione delle Università abruzzesi » (611), d'iniziativa dei senatori Felicetti ed altri
- « Istituzione dell'Università degli studi di Trento » (748)
- « Statizzazione della libera Università di Urbino » (1050), d'iniziativa dei senatori Salvucci ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)
- « Provvedimenti a favore della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Padova » (1315), d'iniziativa del senatore Schiano (Esame e rinvio)

Il presidente Faedo, cui si associa la Commissione, rivolge preliminarmente espressioni di benvenuto al senatore Zito che per la prima volta partecipa quale rappresentante del Governo alle sedute della Commissione.

Il Presidente quindi riassume l'iter dei disegni di legge relativi a istituzione di nuove sedi universitarie ed alla statizzazione di università non statali già esistenti, il cui esame è stato rinviato nella seduta del 5 maggio, comunicando di aver designato quale relatore dei disegni di legge stessi il senatore Buzzi, in luogo del senatore Mezzapesa entrato a far parte del Governo.

Il relatore alla Commissione Buzzi, ringraziando il Presidente per l'incarico conferitogli, dichiara di volersi conformare alle conclusioni raggiunte dall'apposita Sottocommissione presieduta dal senatore Mezzapesa, e quindi, dopo aver sottolineato l'urgenza di condurre a positiva conclusione l'esame del complesso dei provvedimenti relativi alle nuove sedi universitarie statali, propone di riprendere l'esame del secondo gruppo di norme elaborate in sede ristretta, concernente la statizzazione delle università non statali di Verona, Brescia, Abruzzo e Urbino.

Successivamente, sempre in tempi brevi, continua il relatore Buzzi, la Commissione

dovrà affrontare il disegno di legge relativo alla statizzazione dell'università di Trento, che presenta alcune particolarità conseguenti al peculiare contesto istituzionale e politico in cui essa si situa. Prima che si concluda l'esame di tali situazioni universitarie, conclude, il Governo dovrà fornire chiarimenti circa la copertura finanziaria delle norme che si andranno ad approvare nonchè in merito alla posizione delle università non statali (e ciò anche in riferimento alla problematica sollevata in precedenti sedute per quanto attiene la statizzazione dell'università di Urbino).

Sull'ordine dei lavori proposto conviene la Commissione: si passa quindi all'esame dell'anzidetto secondo gruppo di norme relative alle università da statizzare.

Il relatore illustra l'articolo 1 relativo all'istituzione, a decorrere dell'anno accademico 1981-82, dell'università statale degli studi di Verona; rileva l'esigenza di una verifica del secondo comma di tale articolo, in cui si prevede istituzione della facoltà di magistero statale presso l'università degli studi di Padova, in rapporto anche all'articolo unico del disegno di legge n. 1315, attinente specificamente alla facoltà in parola, già esistente come facoltà convenzionata, ed in cui si sancisce che detta facoltà sia da considerare statale a tutti gli effetti, prescindendo dalle vicende della convenzione.

Il senatore Schiano osserva in proposito che se il disegno di legge n. 1315 da lui presentato conserva vita autonoma, come forse a suo avviso è preferibile, occorrerà modificare la normativa in esame, sopprimendo il secondo comma dell'articolo in discussione e modificando il successivo articolo 2; comunque tali norme andranno modificate anche se si decide di assorbire nel provvedimento sulle nuove sedi la anzidetta proposta di legge.

Il senatore Papalia, ricordato di aver già sollevato tale problema in sede ristretta, propone che la norma contenuta nel secondo comma sia sostituita con altra analoga a quella contenuta nel disegno di legge del senatore Schiano. Concorda il relatore Buzzi che indica però, quale sede più opportuna per questa norma l'ultimo comma del successivo

articolo 2. A tale soluzione, favorevoli i senatori Schiano e Papalia, addiviene la Commissione.

È quindi approvato l'articolo 1 con la soppressione del secondo comma.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 con una correzione suggerita dal Sottosegretario alla lettera c) del primo comma, con la sostituzione del terzo comma proposta dai senatori Schiano e Papalia, e con talune modifiche all'ultimo comma conseguenti all'emendamento approvato al comma precedente, proposte dal senatore Schiano.

L'articolo così approvato prevede che la università di Verona comprenda, nella prima applicazione della legge, la facoltà di medicina e chirurgia (con l'omonimo corso di laurea), quella di economia e commercio (con i corsi di laurea in economia e commercio e in lingue e letterature straniere), nonchè quella di magistero (con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, e con il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica). I corsi di laurea in medicina e chirurgia, in economia e commercio e in magistero dell'università di Padova funzionanti in Verona sono assorbiti dalle facoltà predette.

L'articolo statuisce poi che la facoltà di magistero dell'università di Padova, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, è statale a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità dalle vicende della convenzione connessa al suddetto decreto presidenziale.

Si stabilisce infine che le dotazioni didattiche e i rapporti connessi relativi ai corsi dell'università di Padova funzionanti in Verona siano trasferiti all'università di Verona.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Su proposta dei senatori Schiano e Papalia si propone di accantonare il secondo comma concernente la facoltà di magistero della università di Padova, con la relativa tabella C.

Seguono interventi dei senatori Saporito (che propone due correzioni, accolte dal

relatore, all'ultimo comma), Chiarante e Bompiani; infine su proposta del senatore Papalia, che rileva l'opportunità dell'approfondimento di taluni rilievi di ordine tecnico, la Commissione delibera di accantonare l'intero articolo.

La Commissione approva quindi, dopo interventi dei senatori Schiano, Bompiani, Chiarante, del presidente Faedo, del relatore Buzzi e del rappresentante del Governo, l'articolo 4, con la soppressione dell'ultimo comma proposta dal senatore Schiano e con una integrazione al primo comma suggerita dal sottosegretario Zito.

La norma regola il passaggio del personale, prevedendo che esso avvenga a domanda da presentare prima dell'inizio dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del provvedimento, per i professori di ruolo in servizio presso i corsi dell'università di Padova funzionanti in Verona, mentre il restante personale docente non di ruolo e gli assistenti di ruolo mantengono l'attuale sede di servizio. Si prevede anche che i professori e gli assistenti su posti convenzionati siano inquadrati in soprannumero nei corrispondenti ruoli statali, restando assegnati alla stessa disciplina. Il personale non docente in servizio presso i corsi funzionanti in Verona continua a prestare servizio nella qualifica rivestita presso le fa-

oltà di economia e commercio, di medicina e chirurgia e di magistero dell'università di Verona.

Senza emendamenti infine è approvato l'articolo 5 che regola la devoluzione a favore dell'università degli studi di Verona del patrimonio comunque destinato per le attività didattiche e scientifiche, amministrative e di assistenza universitaria in Verona.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani mercoledì 22 luglio, alle ore 9,30, saranno iscritti in sede referente i disegni di legge relativi a nuove università statali, già all'ordine del giorno della seduta odierna, nonchè, in sede deliberante, il disegno di legge n. 370 recante provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'università degli studi di Pisa, e il disegno di legge n. 1313, d'iniziativa del deputato Giudice, recante integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La seduta termina alle ore 17,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
BUBBICO

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gaspari ed il sottosegretario allo stesso Dicastero Bogi.

La seduta inizia alle ore 11.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che il deputato Bernardi, a nome del gruppo comunista, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del regolamento della Commissione, che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta odierna attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso; ha anche disposto, su richiesta del Gruppo radicale, che dell'odierna seduta della Commissione venga redatto il resoconto stenografico.

Comunica inoltre che:

con lettera dell'8 luglio, il Presidente della Concessionaria ha inviato due volumi di documentazione relativi all'attività svolta dal settore « Verifica programmi trasmessi » concernenti la programmazione radiotelevisiva del 1980; essi hanno per oggetto uno studio sui telegiornali e sui quotidiani, che approfondisce il meccanismo di selezione delle notizie, la priorità dei temi dominanti e l'intervento di soggetti esterni alle redazioni. Copia dei volumi sarà inviata a tutti i Commissari;

con lettera dell'11 luglio, il deputato Marte Ferrari ha segnalato alla Commissione le carenze — a suo avviso registrate nel-

la informazione radiotelevisiva — dei programmi dedicati ai sordomuti. Propone che l'esame della questione sia rinviato alla prossima riunione della Commissione, in sede di esame della Convenzione tra lo Stato e la RAI. Copia della lettera sarà inviata al Presidente della Concessionaria. Nessuno facendo osservazioni, così rimane stabilito;

con lettera pervenuta il 16 luglio, il direttore delle Tribune ha trasmesso i dati di ascolto della rubrica, nelle trasmissioni diffuse nell'ultimo mese e ha esposto alcune considerazioni e suggerimenti sulla nuova regolamentazione generale del settore, che la Commissione si accinge a varare; propone che il documento, con i dati allegati, venga deferito all'esame della Sottocommissione per le Tribune che resta impegnata a presentare in tempi brevi alla Commissione la proposta definitiva del nuovo regolamento generale.

Concorda la Commissione.

Comunica infine che, in data odierna, è pervenuta una lettera del Presidente della FIEG, il quale protesta per la deliberazione assunta dalla Commissione il 21 maggio scorso. Propone che la questione sollevata venga esaminata dalla Sottocommissione per la pubblicità e gli indirizzi di spesa, che si riunirà domani.

Così rimane stabilito.

**AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Il Presidente, prima di dare la parola al ministro Gaspari, fa presente che l'odierna seduta è dedicata all'individuazione delle linee fondamentali che caratterizzano la nuova emananda Convenzione fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: non appena il Governo avrà trasmesso alla Commissione il testo della Convenzione, concordato fra i due contraenti, la Commis-

sione, dopo un adeguato esame del documento, tornerà a riunirsi nella prossima settimana per esprimere il proprio parere e le proprie osservazioni sulla Convenzione stessa. Dà quindi la parola al ministro Gaspari.

L'oratore, ricordata l'opera svolta dal ministro Di Giesi e dal sottosegretario Bogi nel precedente Governo, precisa che oggi i lavori sono conclusi secondo l'impostazione data all'opera in precedenza iniziata, essendo stati dal nuovo Governo definiti alcuni problemi specifici riguardanti la trattativa con la RAI: fin dai prossimi giorni sarà quindi avviato l'iter previsto dalla normativa vigente per giungere alla data del 10 agosto prossimo avendo perfezionato la nuova Convenzione. L'odierno incontro con la Commissione rappresenta un'utile occasione per il Ministero per fornire anticipazioni e recepire suggerimenti e consigli che i Commissari vorranno formulare: egli stesso presenterà ufficialmente alla Commissione, alla fine di questa settimana, il testo della nuova Convenzione per il parere definitivo della Commissione previsto dall'articolo 3 della legge n. 103 del 1975.

Il Ministero si è trovato nella non facile posizione di dover considerare le ancora divergenti esigenze del pubblico servizio e dell'emittenza privata, che solo un'adeguata disciplina legislativa potrà contemperare ai fini di una armonica coesistenza dei due settori. I riferimenti principali ai quali ci si è ispirati per la stesura della nuova Convenzione sono stati il Codice delle poste e telecomunicazioni, che resta la fonte legislativa primaria del settore; la legge n. 103 del 1975 di riforma dei servizi radiotelevisivi, la sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, per quanto riguarda il diritto dei privati a svolgere attività radiotelevisive in ambito locale ed, infine, la non trascurabile esperienza che gli uffici del Ministero delle poste e telecomunicazioni hanno acquisito nel corso dei sei anni precedenti.

I principi informatori della nuova Convenzione possono così essere sintetizzati:

l'esigenza di assicurare continuità di esercizio del pubblico servizio di radiodif-

fusione che deve evolversi, adeguarsi e svilupparsi, secondo logiche comuni a tutti quei servizi che, caratterizzati da preminenti motivazioni di socialità, non possono arrestarsi o essere condizionati da fenomeni — quali quello dell'emittenza privata — settore che è ancora privo di una regolamentazione. Su questo problema si soffermerà in seguito:

l'opportunità di evitare, per quanto possibile, che il necessario sviluppo del servizio pubblico possa determinare un'ulteriore sensibile compressione delle esigenze connesse all'attività delle emittenti radiotelevisive private;

l'obiettivo di fissare poteri e procedure tali da rendere possibile al Ministero delle poste e telecomunicazioni il compito di valutare costantemente e preventivamente la conduzione aziendale del gestore nelle sue molteplici attività. A parte infatti l'attribuzione al Parlamento di più ampi poteri nel settore radiotelevisivo, voluta dalla legge di riforma, rimane in capo al Ministero delle poste e telecomunicazioni il compito di vigilare sulla gestione economico-finanziaria del gestore e assumere le necessarie iniziative. Ciò in linea con quanto rilevato in più occasioni dalla Corte dei conti nelle proprie relazioni al Parlamento sul controllo della gestione RAI;

l'esigenza di consentire alla Concessionaria di avviare sperimentalmente i nuovi servizi che le recenti tecniche hanno reso disponibili;

l'obiettivo di prevedere che il delicato lavoro di pianificazione di tutta la radiodiffusione venga compiuto sotto le direttive dell'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni e con la partecipazione diretta della stessa, per realizzare un adeguato equilibrio tra settore pubblico e privato;

lo scopo di individuare ulteriori obiettivi di sviluppo di impianti e servizi che motivazioni soprattutto sociali consigliano di sviluppare.

Il servizio pubblico radiotelevisivo — prosegue il ministro Gaspari — inteso come servizio che la legge ha qualificato di

preminente interesse generale, non può essere condizionato o addirittura bloccato nel suo naturale sviluppo. Sono all'attenzione del Dicastero le istanze delle regioni, delle province, dei comuni e di altre comunità minori, le quali lamentano ancora di non essere adeguatamente servite dai programmi diffusi dalle tre reti televisive. La prima e la seconda rete televisiva sono entrambe intorno ad una percentuale di popolazione servita che sfiora il 99 per cento: l'ulteriore limitato sviluppo di tali reti, costituisce un obbligo sociale cui non ci si può sottrarre.

Il discorso si vorrebbe da qualche parte che fosse diverso a proposito della terza rete televisiva, la cui espansione viene ritenuta di pregiudizio per i privati: ritiene che, nel momento in cui la realizzazione di tale rete è stata prevista ed imposta alla RAI come obbligo scaturito dalla legge e dalla Convenzione, sarebbe veramente impensabile ipotizzarla come una rete ad estensione limitata, e tale comunque da privilegiare soltanto certe zone del territorio nazionale. Attraverso i piani approvati dal Ministero, tale rete è già pervenuta, soprattutto grazie ai grandi impianti (già da tempo pianificati in sede internazionale) a raggiungere una percentuale di popolazione servita, rispettivamente del 68 per cento in ambito regionale e del 72 per cento in ambito nazionale. La nuova Convenzione non poteva non prevedere un'ulteriore estensione, intesa soprattutto a riequilibrare le percentuali nelle regioni fino ad oggi meno favorite. Ciò con particolare riferimento alle regioni meridionali, che debbono essere dotate, con carattere di priorità, di un servizio più adeguato che contribuisca ad eliminare quelle permanenti situazioni di squilibrio, da cui, anche in questo settore, le regioni stesse sono purtroppo penalizzate.

Alle emittenti private, che sicuramente contesteranno questa ulteriore estensione, si può rispondere che essa, rispetto a quanto è già avvenuto, non modificherà sostanzialmente il quadro delle frequenze disponibili, anche perchè la cennata estensione della terza rete, soprattutto nelle regioni

meridionali, andrà ad interessare in generale zone dove la presenza dei privati è assai modesta, rispetto alle altre regioni dove la terza rete televisiva è già diffusa con apprezzabili percentuali di servizio.

Alcuni articoli della Convenzione contemplano l'attività della Concessionaria nel settore dei nuovi servizi messi a disposizione dalle innovazioni tecnologiche; sulla base delle direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, la Concessionaria avvierà la sperimentazione di tutti i servizi che comunemente si identificano con la parola « teleinformatica ».

Un cenno a parte merita, a proposito delle nuove tecniche di trasmissione, la diffusione diretta da satellite. Nel quadro delle iniziative che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sede internazionale e nazionale, sta attentamente valutando — al fine di pervenire in tempi brevi a definire un appropriato programma che consenta anche di non subire passivamente le iniziative dei paesi confinanti — la RAI verrà autorizzata ad effettuare in esclusiva la necessaria sperimentazione sui satelliti che saranno idonei allo scopo.

L'esclusiva attribuita alla RAI non atterrà al satellite che, essendo un mezzo idoneo alla diffusione di un servizio pubblico come quello radiotelevisivo, rientra — per effetto del Codice delle Poste e telecomunicazioni e dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975 — nella riserva dello Stato. Nè l'esclusiva attribuirà alla RAI il diritto di realizzare la stazione di terra per alimentare il satellite. Il problema della unicità o della pluralità delle stazioni di terra, relativamente a tutti i satelliti di telecomunicazione — e, nel primo caso, della gestione da parte dell'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni o di Telespazio — è ancora all'esame; quindi anche la RAI si adeguerà alle scelte che verranno successivamente adottate. L'esclusiva concreta soltanto la conferma di un principio che scaturisce dalla legge: essa era recepita nella precedente Convenzione e viene accolta dall'articolo 1 della nuova; trattandosi di diffusione radiotelevisiva su scala nazionale, questa potrà essere effettuata soltanto da chi gestisce il relativo

servizio. Nè deve apparire irrazionale che anche la sperimentazione, volta a realizzare una diffusione su scala nazionale, sia affidata alla RAI in esclusiva.

Il ministro Gaspari ricorda successivamente la responsabilità del Ministero delle Poste e telecomunicazioni — di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica — di assicurare una economica gestione del servizio, onde evitare che l'utenza sopporti pesi economici eccessivi. Occorre quindi che l'azione del Ministero sia, a tal fine, più penetrante, ma soprattutto idonea a valutare in anticipo l'evolvere della situazione economico-finanziaria della Concessionaria, onde poter prendere le opportune iniziative e poter tenere tempestivamente informata la Commissione parlamentare; la emananda Convenzione prevede per la Concessionaria l'obbligo di tenere costantemente informato il Ministero, che dovrà effettuare un attento controllo della dinamica dei costi e dei ricavi aziendali.

L'inserimento dei privati nel settore della radiodiffusione ha imposto una revisione dei criteri di pianificazione delle risorse disponibili. Lo spettro radiotelevisivo (frequenze), che prima della sentenza n. 202 della Corte costituzionale poteva rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità della Concessionaria — la quale di conseguenza pianificava l'utilizzazione per soddisfare le esigenze del servizio pubblico senza vincolo alcuno — deve ora essere adeguato ad una mutata situazione. Si è prevista pertanto — precisa il ministro Gaspari — in primo luogo, un'iniziativa specifica dell'Amministrazione perchè la Concessionaria pianifichi le risorse non autonomamente, ma sulla base di precise direttive dell'Amministrazione stessa; è altresì prevista la partecipazione diretta di essa agli studi e alle ipotesi di pianificazione, perchè si possa pervenire ad un impiego ottimale dello spettro, assicurando il servizio pubblico a tutto il territorio nazionale e il massimo possibile spazio alla diffusione privata.

L'articolato definitivo della nuova Convenzione chiarirà i punti di dettaglio non trattati nell'odierna esposizione. Il Ministero è consapevole del rilevante ruolo che

deve svolgere nell'intero settore delle telecomunicazioni e ritiene che — con la nuova Convenzione che per altri sei anni regolerà i rapporti con la RAI — siano stati apprestati gli strumenti necessari al servizio pubblico radiotelevisivo per assolvere la insostituibile funzione formativa e informativa che è chiamato a svolgere secondo precise indicazioni legislative e in aderenza ai principi di una sana e corretta democrazia. Tale funzione è oggi ancor più rafforzata, alla luce di una ulteriore recente sentenza della Corte costituzionale, della quale peraltro non si conoscono ancora le motivazioni. Tuttavia al servizio pubblico e al suo gestore non devono competere posizioni di privilegio, ma ad essi incombono, anzi, maggiori e più gravi oneri nei confronti della collettività nazionale.

Per quanto riguarda la disciplina del settore dell'emittente privata, l'oratore ribadisce il fermo intendimento del Governo di presentare un disegno di legge che ritiene possa essere definito dal Ministero in tempi molto brevi, tenendo ovviamente conto dei principi affermati dalla recentissima, già ricordata sentenza della Corte costituzionale e degli elementi di valutazione e di giudizio che da essa potranno essere desunti. La emananda normativa dovrà indubbiamente muovere dalla soluzione data a questioni tecniche particolarmente complesse e che rivestono una fondamentale importanza nelle radiocomunicazioni; dovranno essere tenuti nel debito conto anche i vincoli di carattere internazionale che riguardano il settore.

Per mettere finalmente ordine in una materia di così grande rilievo economico, politico e sociale, dovrà essere richiesto, agli esercenti privati del servizio radiotelevisivo, il possesso di requisiti oggettivi e soggettivi che offrano garanzie di serietà e di efficienza tali da poter assicurare, nella sostanza, un servizio comparabile a quello fornito dalla Concessionaria del servizio pubblico. Conseguentemente, sarà richiesta la dimostrazione dei requisiti di professionalità e della connessa capacità organizzativa; occorrerà altresì l'indicazione dei necessari mezzi finanziari, che debbono apparire congrui e trasparenti; dovrà essere previsto un rigoroso si-

stema di controlli, nell'ambito del quale non potrà mancare l'intervento della Commissione parlamentare.

L'obiettivo indefettibile che la nuova normativa dell'emittenza privata dovrà mirare a conseguire è quello di assicurare il principio del pluralismo, che caratterizza l'ordinamento repubblicano e che deve essere attuato in maniera da assicurare la genuina espressione di tutte le componenti culturali e sociali presenti nella nostra variegata e composita comunità. È in questa direzione che l'emittenza privata potrà validamente contribuire all'esercizio della fondamentale funzione della pluralità dell'informazione — in sintonia, del resto, con le provvidenze sull'editoria che il Parlamento si accinge a varare — e nel rispetto del regolare esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il ministro Gaspari conclude auspicando che il Parlamento traduca le linee generali cennate in un testo legislativo, di cui ormai non è più procrastinabile l'approvazione.

Sulle dichiarazioni del Ministro delle poste e telecomunicazioni si apre un dibattito.

Il deputato Milani, dopo aver preso atto dell'impegno del Ministro a rinnovare la Convenzione con la RAI entro i termini di durata di quella in vigore, in ossequio alla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 6 maggio scorso, rileva anzitutto che il testo provvisorio della nuova Convenzione — circolato informalmente negli ultimi tempi — appare sorprendente perchè, in alcuni punti, sembra essere peggiorativo rispetto alla Convenzione in vigore, specialmente perchè non sembra per nulla recepire l'importanza delle recenti innovazioni tecnologiche nel settore delle radiocomunicazioni; si augura che alcuni intendimenti al riguardo, esposti dal responsabile del Dicastero, vengano recepiti nel testo definitivo della nuova Convenzione.

Dopo aver sottolineato l'importanza della presenza pubblica nel settore radiotelevisivo, anche alla luce di una recentissima sentenza della Corte costituzionale di cui forse il Ministro non sembra aver tenuto nel debito conto la portata e il significato, almeno da quanto traspare dalle sue odierne

dichiarazioni, esprime soddisfazione per lo impegno del Governo a disciplinare quanto prima le emittenti radiotelevisive private ed auspica che alle parole seguano i fatti. Ritiene che l'impianto della legge di riforma sia tale da esigere anche una preventiva consultazione delle regioni e dei sindacati, che dovrebbero essere messi in grado di fornire utili suggerimenti alle parti contraenti della nuova emananda Convenzione; chiede perchè non sia stata istituita la quarta rete radiofonica, prevista dalla Convenzione del 1975 e insiste sull'importanza, per le due parti contraenti, del rispetto degli obblighi convenzionali assunti. Per quanto riguarda le sperimentazioni delle trasmissioni via cavo, che in molti paesi stanno assumendo crescente importanza, lamenta il fatto che la Commissione non sia adeguatamente informata al riguardo, nonostante il notevole peso che le trasmissioni via cavo saranno verosimilmente destinate ad acquisire anche nel nostro Paese.

Osserva inoltre che l'esecutivo sembra impreparato ad affrontare adeguatamente il problema delle trasmissioni via satellite, per la soluzione del quale occorre stipulare convenzioni internazionali, mentre è importante che il Governo precisi gli impegni in ordine alla riserva delle ritrasmissioni da terra del servizio pubblico radiotelevisivo. Enumera successivamente una serie di programmi che dovranno necessariamente coinvolgere le imprese nazionali, per far fronte alle innovazioni tecnologiche ed ai necessari adeguamenti organizzativi cui una Concessionaria di un servizio pubblico radiotelevisivo moderno non può sottrarsi. Più in generale, giudica inadeguata l'attuale struttura dell'Azienda RAI, suddivisa per reti; sarebbe preferibile andare ad una profonda ristrutturazione degli organismi aziendali, individuando una linea per i programmi, una per la tecnologia e una per la gestione delle risorse, di cui il servizio pubblico pure dispone in misura non irrilevante.

Il deputato Bernardi, rileva preliminarmente come la Commissione debba avere un margine di tempo congruo per formulare le proprie osservazioni sul testo della Convenzione che il Ministro, a quanto si appren-

de, farà pervenire entro la corrente settimana. Sollecita l'immediato invio della Convenzione, senza d'altra parte escludere la disponibilità del gruppo comunista a partecipare ad una riunione della Commissione convocata anche dopo la chiusura estiva dei lavori della Camera. Rileva successivamente come l'impostazione delle dichiarazioni rese testé dal responsabile del Ministero delle Poste e telecomunicazioni risentano di un generale orientamento che forse non metteva in conto le conseguenze della recentissima sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale, la quale ha posto in rilievo la priorità del servizio pubblico radiotelevisivo, riconoscendo alle emittenti private la facoltà di diffondere programmi in ambito locale a certe condizioni: non vorrebbe che il testo di Convenzione che sta per essere trasmesso alla Commissione delinea un'immagine ridimensionata del servizio pubblico.

Chiede al rappresentante del Governo quale sia l'esatto orientamento concordato nella Convenzione in ordine allo sviluppo ed al potenziamento della terza rete televisiva, in rapporto allo spazio che dovrà essere assicurato alle emittenti private. Chiede inoltre ragguagli sul ruolo esercitato dalle emittenti private. Chiede inoltre ragguagli sul ruolo esercitato dalle regioni in sede di elaborazione del testo della Convenzione, anche alla luce di un recente pronunciamento giurisdizionale; mentre è in attesa di conoscere l'esatta formulazione del testo, riguardo al problema delle trasmissioni via satellite rileva — sul problema delle entrate della RAI e in particolare delle entrate pubblicitarie — come la Commissione abbia già preso posizione sull'opportunità di incorporare la gestione pubblicitaria sui mezzi non radiotelevisivi dall'attività della RAI e delle sue consociate. Chiede quale sia l'orientamento del Governo al riguardo, anche alla luce di recenti prese di posizione dell'IRI comunicate alla Commissione dal Presidente della Concessionaria. Del resto, le profonde innovazioni intervenute nel mercato pubblicitario, che ha fatto registrare il massiccio ingresso dell'imprenditoria privata, pongono delicati problemi che, direttamente o di riflesso, riguardano la mate-

ria disciplinata dall'emananda Convenzione. Mentre sollecita dal rappresentante del Governo notizie precise sui tempi di presentazione del disegno di legge di regolamentazione dell'emittenza privata, annuncia che la sua parte politica presenterà anche alla Camera dei deputati una proposta di legge già presentata al Senato. Si sofferma infine sull'aspetto delle innovazioni della Convenzione dettate dalle nuove tecnologie, come il sistema « videotel » di cui il Ministero ha affidato alla SIP la sperimentazione: non vorrebbe che ci si avviasse verso un nuovo accentramento di poteri nel settore radiotelevisivo attorno al Governo, mentre la legge di riforma del '75 ha individuato nel Parlamento la sede garantista dell'informazione radiotelevisiva nel nostro Paese.

Il deputato Bassanini, dopo aver dichiarato di essere in attesa che il Governo invii il testo definitivo della Convenzione e riservandosi successivamente di formulare precise osservazioni al riguardo, si sofferma su alcune parti delle dichiarazioni del Ministro che meritano qualche chiarimento. Ritiene, da un lato, che la legge di riforma sancisca l'unità del servizio pubblico radiotelevisivo, nel senso che la concessione comprende la diffusione circolare dei programmi con qualsiasi mezzo tecnico: il che significa che, in sede di Convenzione, non può essere attuato alcuno scorporo adducendo motivazioni di carattere tecnico; d'altra parte si sofferma sul delicato aspetto del controllo del rispetto degli obblighi convenzionali, avuto riguardo alle rispettive competenze del Ministero delle poste e della Commissione parlamentare, puntualmente fissate dalla legge di riforma. L'esercizio dei poteri dell'Esecutivo e dell'organo parlamentare vincola la società concessionaria che deve rispettare le indicazioni espresse da entrambi, ciascuno nella rispettiva competenza; del resto è necessario ribadire rigorosamente la ripartizione delle competenze del Parlamento e del Governo, la quale costituisce un asse portante della legge di riforma, che ha individuato nell'organo parlamentare la sede di garanzia per una informazione corretta e pluralista.

Ritiene che il Governo non possa più oltre indugiare e debba al più presto presentare un disegno di legge di regolamentazione dell'emittenza privata il quale, dopo tanti anni, dovrebbe essere ormai corredato di tutti gli studi e la documentazione necessari: non restano pertanto che le insostituibili valutazioni politiche del Governo, per tradurre gli impegni più volte espressi anche, davanti al Parlamento in una concreta iniziativa legislativa.

Il deputato Baghino riconosce al rappresentante del Governo di aver dimostrato sensibilità nei confronti della Commissione, venendo ad enunciare le linee fondamentali che informano il testo della nuova Convenzione; avrebbe però più opportunamente potuto presentare oggi stesso il testo definitivo alla Commissione, sul cui contenuto circolano notizie ufficiosamente in possesso di alcuni Commissari e non di altri, costretti pertanto a formulare domande generiche senza precisi punti di riferimento; chiede che la Presidenza della Commissione si attivi, per il futuro, per assicurare a tutti i componenti la possibilità di accedere alle medesime fonti di informazione.

Dopo una breve precisazione del Presidente, il deputato Baghino prosegue nel suo intervento rilevando come assai opportunamente il Governo dovrebbe fornire alla Commissione, assieme al testo definitivo della Convenzione, un documento che informasse sulla posizione dell'esecutivo in ordine al problema della regolamentazione delle emittenti private, risultando evidente la connessione tra la materia oggetto del rapporto convenzionale tra Stato e Concessionaria del servizio pubblico e la portata ed i limiti del campo di azione delle emittenti private. Dalla nuova Convenzione si attende una definitiva soluzione della questione della SIPRA, che dovrà essere risolta in modo diverso da quello prescelto nel testo della Convenzione vigente, mentre anche il problema della terza rete — che non ha certo riscosso unanimi consensi — dovrà essere portato a positiva soluzione, atteso che in molte regioni italiane come la Liguria, la Puglia e l'Abruzzo, il segnale del terzo canale è qualitativamente e quantitativamente carente. Nè vor-

rebbe che l'impegno ad espandere e potenziare la terza rete portasse la Concessionaria a richiedere adeguamenti del canone di abbonamento radiotelevisivo: per scongiurare tale ipotesi, converrebbe addirittura abolirla anche per evitare interferenze sul segnale diffuso dalle emittenti private.

Invita il Ministro delle poste, i Presidenti delle due Camere ed il Presidente della Commissione a risolvere congiuntamente il problema del sindacato ispettivo dei parlamentari, problema che, dopo l'emanazione della legge di riforma, attende di essere risolto. Tornando infine sul tema della questione della pubblicità radiotelevisiva, auspica che la nuova Convenzione affidi direttamente alla Concessionaria la gestione dei mezzi pubblicitari relativi ai messaggi diffusi tramite la radiotelevisione, in una forma che non possa dar luogo ad equivoci e ad incertezze.

Il senatore Santalco, nel ringraziare i rappresentanti del Governo per la disponibilità dimostrata con le dichiarazioni rese oggi alla Commissione ritiene che, di fronte alla presenza di indiscrezioni, fondate o meno, sul contenuto del testo della Convenzione, convenga rinviare la fase del giudizio e delle valutazioni, dopo che il Governo avrà trasmesso alla Commissione il testo definitivo.

Il senatore Valenza, esprime apprezzamento per alcuni lineamenti della nuova Convenzione oggi preannunciati dal ministro Gaspari, nonché per l'impegno del Governo di presentare in tempi brevi un disegno di legge di regolamentazione dell'emittenza privata, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che sembra aver confermato il modello del sistema radiotelevisivo offerto dalla Corte nel 1976 con la sentenza n. 202. Rileva che, dall'esposizione del rappresentante del Governo, non emerge chiaro l'intendimento dell'Esecutivo circa il problema strategico della centralità del servizio pubblico radiotelevisivo nel sistema delle radiodiffusioni in Italia, avuto anche riguardo delle sperimentazioni intraprese nel campo delle nuove tecnologie. Nè sembra chiaro come in sede di Convenzione verrà inquadrato il delicato problema della pubblicità radiotelevisiva e quello connesso della gestione di essa. Anche un programma

strategico relativo alle Consociate della RAI sembra non sufficientemente evidenziato dalla odierna relazione del Governo, avuto particolare riguardo alla crescente interrelazione con settori dello spettacolo diversi da quello radiotelevisivo.

Sottolinea inoltre l'importanza del problema di un'adeguata politica degli investimenti della Concessionaria, connesso a quello della produttività interna della RAI ed ai modi di produrre dell'Azienda. Chiede ancora se la RAI avrà un posto adeguato nel piano generale delle telecomunicazioni, e se si coinvolgeranno le regioni e gli enti locali nel sistema delle diffusioni; se l'esecutivo ha nei suoi programmi di stipulare convenzioni anche con le emittenti private. Insiste sull'urgenza di individuare un adeguato meccanismo delle entrate della Concessionaria, mentre la realtà del mercato pubblicitario affida crescenti mezzi alle emittenti private, variamente collegate con il settore dell'editoria; per assicurare un coerente processo di sviluppo del servizio pubblico ed atteso che il Governo è orientato ad attuare una politica di contenimento dei prezzi amministrati, dovrà essere finalmente presa in considerazione la proposta di defiscalizzare il canone radiotelevisivo, senza trascurare le altre possibilità di adeguamento di entrate della Concessionaria.

Dopo una breve precisazione del ministro Gaspari, il senatore Valenza, proseguendo nel suo intervento, si sofferma sui rapporti tra la Commissione parlamentare, il Governo e la Concessionaria, in relazione al complesso sistema delle autorizzazioni, dei controlli e dei collaudi che la nuova convenzione disciplina: occorre tenere presente l'obiettivo primario di non mortificare il ruolo della Concessionaria e della Commissione mediante l'espansione, anche indiretta, delle competenze dell'esecutivo nel settore delle radiodiffusioni. Chiede infine ragguagli sull'ipotesi di decadenza dalla concessione, prevista dalla Convenzione e chiede conferma sulla volontà di istituire un collegio arbitrale, deputato a dirimere eventuali controversie in ordine alla materia oggetto della Convenzione: l'attività di tale

collegio arbitrale, se non sorretta da opportune garanzie, rischierebbe di lateralizzare il ruolo della Commissione parlamentare, la quale perderebbe, nei confronti della Concessionaria, il suo istituzionale ruolo di garanzia di una corretta gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore Granelli, auspica che il testo definitivo della Convenzione, destinata a durare sei anni, preveda gli strumenti utili per garantire l'osservanza degli obblighi convenzionali; giudica comunque positivamente l'impegno del Governo ad escludere ogni possibilità di proroga dell'attuale Convenzione, che scadrà nelle prossime settimane. Ha l'impressione che dalle dichiarazioni del Governo emerga una visione complessiva del sistema delle comunicazioni di massa in Italia che risente del clima precedente la recente sentenza della Corte costituzionale: l'indirizzo della Corte dovrebbe far emergere chiaramente una visione complessiva del sistema radiotelevisivo italiano secondo la quale la futura legge sulla regolamentazione dell'emittenza privata da un lato e l'emananda convenzione dall'altro, dovrebbero rappresentare due strumenti di un unico disegno.

Mentre il Governo ha posto in rilievo l'obiettivo di evitare la possibilità che non possano esservi sufficienti bande di frequenza per l'emittenza privata, sembra, d'altra parte, opportuno sottolineare il ruolo che la RAI deve continuare a svolgere nelle diffusioni ad ambito locale; solo così potrà essere garantito un effettivo pluralismo della informazione e scongiurata una presenza dominante dei gruppi oligo-politici privati, presenza che certamente non si coniuga con le esigenze di un reale pluralismo.

Già in sede di convenzione, dovranno essere individuati i presupposti per assicurare una presenza concorrenziale e integrativa della RAI anche a livello locale; in questo modo l'articolazione della Concessionaria in tre reti non significherà soltanto occupazione di frequenze, ma sostanzierà le precise indicazioni della Corte costituzionale.

Anche i rapporti fra il Ministero delle poste, la Commissione parlamentare e la società concessionaria dovranno essere imma-

ginati, già in sede di convenzione, in modo congeniale al progetto politico di fare ordine nel settore dell'emittenza privata, senza delegare tutto al futuro intervento legislativo. Le sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 1976 e quella recente da ultimo citata, contengono un messaggio chiaro circa il ruolo prioritario del servizio pubblico radiotelevisivo e l'esigenza di disciplinare la emittenza privata: tali linee direttrici dovrebbero ispirare la condotta del Governo sia in sede di emanazione della nuova Convenzione, sia al momento in cui presenterà il tanto atteso disegno di legge sull'emittenza privata.

Il deputato Baldassari esprime disappunto per la mancanza di un testo definitivo di convenzione, che obbliga i Commissari a svolgere le loro valutazioni per ora sulla base di semplici dichiarazioni di intenti rese dall'esecutivo. Tra il Ministero e la Commissione sarebbe opportuno stabilire una circolazione di informazioni e di idee anche durante la fase di elaborazione di un documento tanto importante e decisivo come il testo della nuova Convenzione tra lo Stato e la RAI. Il Parlamento e le regioni, l'intera pubblica opinione, avrebbero così avuto modo di approfondire un dibattito di vitale importanza per la democrazia italiana, anche alla luce delle nuove tecnologie che porteranno radicali cambiamenti nel mondo delle comunicazioni di massa. Del resto, sei anni or sono, la Commissione svolse un lavoro assai approfondito prima di esprimere il proprio parere sul testo della Convenzione, mentre, questa volta, l'esiguo tempo a disposizione — stante l'impegno del Governo a non prorogare oltre la scadenza della Convenzione vigente — impedisce l'approfondimento e la riflessione che sarebbero stati necessari.

Nel merito delle dichiarazioni rese dal ministro Gaspari, osserva, in primo luogo, come il Governo abbia fornito un quadro frammentario e impreciso sul problema dei nuovi servizi di telecomunicazione affidati alla Concessionaria non in esclusiva, riferendosi particolarmente ai compiti affidati da un lato alla SIP e dall'altro alla RAI. Chiede ai rappresentanti del Governo mag-

giori chiarimenti e più precise notizie, esprimendo il parere che la SIP non dovrebbe occuparsi dell'esercizio dei cavi coassiali.

Per quanto riguarda le trasmissioni via satellite, rileva come la scienza sembra prevedere la possibilità di diffondere in zone ristrette del territorio nazionale i segnali dei satelliti, mentre è ipotizzabile che società, anche estere, arrivino a poter utilizzare il satellite per trasmettere programmi direttamente all'utenza: ritiene che sia opportuno prevedere le potenzialità di diffusione in ambito locale via satellite. Chiede notizie sul problema dell'adeguamento del canone nella nuova Convenzione, mentre esprime la sua contrarietà ad ogni ipotesi di indicizzazione e di incremento del canone stesso; chiede infine ragguagli sui rapporti che il Ministero delle Poste intrattiene con le emittenti private e in particolare se sia a conoscenza di progetti di alcuni di esse, tendenti ad installare in un determinato territorio ripetitori della potenza quattro volte maggiore di quelli a disposizione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il deputato Silvestri chiede al ministro Gaspari se e come intenderà disciplinare il settore della radiotelefonìa in occasione della presentazione del disegno di legge di regolamentazione della emittenza privata e se il Governo sia dell'avviso di seguire più scrupolosamente le indicazioni della Corte costituzionale, come egli auspica, al fine di assicurare il riconosciuto ruolo di priorità al servizio pubblico e di scongiurare il consolidarsi di posizioni di oligopolio nel settore privato, con tutte le negative conseguenze del caso.

Nessun altro Commissario chiedendo la parola, il Presidente, invita i Commissari a concordare un programma di lavoro per la prossima settimana, atteso che il Governo è impegnato a far pervenire in Commissione, venerdì 24 luglio prossimo, il testo della Convenzione.

Dopo un breve intervento del deputato Bernardi, rimane stabilito che sarà tempestivamente inviata, nella stessa giornata di venerdì 24 luglio copia del testo della Convenzione a tutti i Commissari; nella mattinata di martedì 28 luglio, i gruppi parlamen-

tari potranno riunirsi per un primo esame del documento, mentre, nel pomeriggio dello stesso giorno, un comitato, coordinato dal senatore Granelli, svolgerà un esame dettagliato del documento, formulando le eventuali osservazioni al riguardo. Il senatore Granelli riferirà alla Commissione, che si riunirà mercoledì 29 luglio alle ore 10, per esprimere il proprio parere sul testo della Convenzione fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Il predetto comitato è composto, oltre che dal senatore Granelli, dai deputati Bernardi, Baghino, Bonino, Milani, Agnelli e Sterpa e dai senatori Ariosto, Fiori, Mitterdorfer e Noci.

Il Presidente si riserva la facoltà di partecipare ai lavori del comitato, mentre il sottosegretario Bogi è invitato ad intervenire.

Prende quindi la parola il ministro Gaspari che risponde brevemente ai quesiti ed alle richieste di chiarimento dei Commissari. Valuta positivamente il lavoro compiuto per giungere alla definizione del nuovo testo di Convenzione, mentre esprime rammarico per le indesiderate fughe di notizie sulle varie fasi di elaborazione del testo della Convenzione. Tuttavia, anche dagli interventi dei Commissari nella seduta odierna, ha acquisito il convincimento che la fase finale dei lavori è stata coperta dalla riservatezza sempre auspicabile in questi frangenti. Si sofferma quindi brevemente sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, riconosciuto dalla nuova Convenzione, sulle funzioni delle regioni e degli enti locali nella vita del servizio pubblico, sui rapporti di collaborazione che auspica sor-

geranno tra il settore pubblico ed il settore privato, mentre preannuncia le soluzioni adottate nel testo definitivo — che si accinge a consegnare alla Commissione — nelle parti oggetto di richiesta di delucidazione da parte dei Commissari. Per quanto riguarda il disegno di legge sull'emittenza privata, che il Governo si accinge a presentare in tempi molto ristretti, fa riferimento agli utili ed approfonditi studi intrapresi a suo tempo dal ministro Di Giesi, dal sottosegretario Bogi e dai funzionari del Ministero; dopo la necessaria riflessione sul materiale e sui documenti acquisiti, il Governo presenterà alle Camere il provvedimento.

Il Presidente ringrazia il ministro Gaspari ed il sottosegretario Bogi e li congeda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un breve intervento del deputato Bonino, resta stabilito che, all'ordine del giorno della Commissione prevista per le ore 10 di mercoledì 29 luglio prossimo, sarà inserita una proposta di risoluzione del deputato Bonino sullo spazio radiotelevisivo da dedicare al problema della fame nel mondo, la discussione sulle proteste avanzate da alcuni Commissari in ordine a episodi di disinformazione radiotelevisiva, la designazione di due componenti effettivi e uno supplente del Collegio sindacale della RAI, nonché il parere della Commissione sulla Convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società concessionaria.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL
MEZZOGIORNO**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
MANCINI Giacomo

*Interviene il ministro per gli interventi nel
Mezzogiorno onorevole Signorile.*

La seduta inizia alle ore 17.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO IN ORDINE AD ALCUNI ASPETTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2276 RECANTE: «INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO PER IL DECENNIO 1982-1991», NONCHE' SULLE LINEE DI POLITICA MERIDIONALISTA IN GENERALE

Il presidente Mancini Giacomo dopo aver porto il saluto della Commissione e suo personale al Ministro per il Mezzogiorno onorevole Signorile rileva che l'incontro odierno offre lo spunto per riprendere il discorso sulla problematica generale dell'intervento nel Mezzogiorno e sulla questione della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, discorso interrotto per la crisi di Governo e che oggi si ripropone in modo più meditato e quindi meno emotivo. Fa inoltre presente che presso la Commissione bilancio della Camera è in programma l'esame del disegno di legge n. 2276 su cui la Commissione Mezzogiorno potrebbe inserire il suo fattivo contributo di idee. Ritiene però che dato il calendario dei lavori della Camera difficilmente si potrà rispettare i termini previsti per il compimento dell'*iter*. Osserva poi che sarà oltre modo opportuno ridiscutere su tutta la tematica complessa ed articolata riguardante i provvedimenti

più idonei per risolvere le questioni conseguenti al disastroso evento tellurico che si è abbattuto nelle regioni meridionali. Altro punto su cui occorrerà riflettere è quello riguardante il ruolo e le funzioni del Ministero per gli interventi nel Mezzogiorno al fine di individuarne e metterne a fuoco l'area di azione. Auspica infine che la Commissione possa influire in modo positivo e consono con le sue facoltà di controllo sui provvedimenti che riguardino il Mezzogiorno in generale.

Il Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno onorevole Signorile rileva che un programma di lavoro realistico per esser tale non deve prescindere da una opportuna temporalità che permetta di aggiustare il quadro e le linee di intervento man mano che si presentino questioni nuove. Pertanto fa presente che per quanto riguarda l'azione del suo Ministero ha in animo di procedere ad un confronto trimestrale del lavoro della Cassa, su cui darà tempestivamente documentazione a questa Commissione. In particolare manifesta l'intenzione di dare già alla ripresa di settembre dei dati circa lo stato di attuazione dei primi sei mesi del programma 1981 della Casmez in termini di investimenti ed occupazione realizzati. Fa altresì presente che un altro punto su cui si cimenterà l'impegno della sua azione presente che un altro punto su cui si cimenterà l'impegno della sua azione riguarderà l'ulteriore snellimento delle procedure di erogazione della spesa.

Tutto questo è un primo modesto approccio alla più generale problematica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e alla complessa tematica meridionalistica, in cui rientra anche il problema del credito agevolato. A questo proposito ritiene necessario rompere la tendenza del credito ordinario a divorziare dal credito agevolato e permettere quindi l'instaurarsi di un rapporto tra le due forme di credito più idoneo alla realtà complessa ed articolata del meridione. In

questo contesto l'intervento straordinario deve essere inteso come strumento di programmazione per un passaggio ad una economia di sviluppo differenziato. D'altro canto, sarebbe quanto mai inopportuno ed inefficace pensare di poter intervenire su un insieme di realtà differenziate quali quelle esistenti nel Mezzogiorno, con un intervento lineare che prescindendo da queste esigenze. L'intervento straordinario non può e non deve essere aggiuntivo nè sostitutivo ma rappresentare un nuovo strumento pianificatore, al di fuori delle linee finora seguite. La discussione sulla nuova legge riguardante l'intervento straordinario può offrire un utile banco di prova per la realizzazione di una siffatta concezione.

Per quanto riguarda il ruolo del Ministero per gli interventi nel Mezzogiorno, ritiene che esso debba essere interpretato nell'ambito di una concezione diversa dell'intervento straordinario, introducendolo come un momento attraverso il quale le diverse politiche economiche, settoriali e non, diventino compatibili, fino a determinare un processo di sviluppo per le aree meridionali. La crisi della politica di intervento nel

Mezzogiorno non è quindi semplicisticamente un problema di spesa della Cassa. In questa logica ritiene che la Commissione possa e debba dare il suo utile contributo soprattutto valorizzando i poteri di verifica e controllo che la legge n. 183 esplicitamente le attribuisce. Sottolinea inoltre che un sistema di intervento nel Mezzogiorno che si ricolleggi alla logica dello sviluppo differenziato esalta necessariamente e conseguentemente l'istituto regionale, anche se occorrerà un intervento per adeguare le strutture locali. A questo proposito una politica del territorio è quanto mai necessaria.

Queste sono le questioni su cui si dovrà misurare la nuova legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno; a questo riguardo manifesta l'intenzione di presentare rilevanti emendamenti. Fa inoltre presente che oggi il Mezzogiorno vive i suoi problemi e li risolve con due diversi regimi: quello delle zone terremotate e quello delle altre regioni meridionali.

Il Presidente rinvia il dibattito alla seduta di giovedì 23 luglio alle ore 18.

La seduta termina alle ore 18,30.

**COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL
SEGRETO DI STATO**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente
PENNACCHINI

*La seduta inizia alle ore 18,10 e termina
alle ore 20,20*

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giust, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

1195 — « Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

1480 — « Istituzione dell'Azienda autonoma per l'aviazione civile »: *rinvio dell'emissione del parere*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari**

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 16

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro)

e

9^a (Agricoltura)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 16

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura)

e

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 11,30

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 10

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 10

3^a Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 10

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 9,30 e 15

5^a Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 10,30 e 17

6^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 10

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 22 luglio 1981, ore 9,30

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 22 luglio 1981, ore 9,30***9ª Commissione permanente**

(Agricoltura)

*Mercoledì 22 luglio 1981, ore 9***10ª Commissione permanente**

(Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 22 luglio 1981, ore 9,30***11ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 22 luglio 1981, ore 10***12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 22 luglio 1981, ore 9,30***Commissione parlamentare
di inchiesta e di studio sulle commesse
di armi e mezzi ad uso militare e sugli
approvvigionamenti***Mercoledì 22 luglio 1981, ore 16,30***Commissione parlamentare per la riconver-
sione e la ristrutturazione industriale e per
i programmi delle partecipazioni statali***Mercoledì 22 luglio 1981, ore 17***Commissione parlamentare d'inchiesta
sul caso Sindona***Mercoledì 22 luglio 1981, ore 16,30***Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa***Mercoledì 22 luglio 1981, ore 17*